



# C i t t à d i M o l f e t t a

*Provincia di Bari*

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**



## *Determinazione Dirigenziale*

N° 107 *in data 11 novembre 2011*

### **OGGETTO:**

Attivazione procedura di riscossione coattiva sanzione per ritardato pagamento contributo di costruzione – Incarico a legale.

\*\*\*\*\*

*Emessa ai sensi*

- *degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);*
- *degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;*
- *dello Statuto Comunale;*
- *del Regolamento di Contabilità;*
- *della Delibera di C.C. n. 31 del 04 luglio 2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011*
- *della delibera di G.C. n. 173 del 20 settembre 2011 di approvazione del PEG 2011*

Ex D.L.vo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **17 novembre 2011** al **02 dicembre 2011**.

## IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 239 del 17.11.2008 del Settore Territorio il Consorzio del Comparto 17 e la società “EDIL SERVICE S.r.l.” furono autorizzati a realizzare le opere di urbanizzazione a compensazione degli oneri di urbanizzazione di rispettiva competenza, opere che una volta realizzate si devono poi cedere al Comune;
- in data 10.02.2009 fra il Comune di Molfetta e la EDIL SERVICE S.r.l. fu sottoscritta apposita convenzione avente ad oggetto: “Atto di regolamentazione della realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione”;
- l’art. 2 della convenzione prevedeva il pagamento di tre rate (relative al contributo per costo di costruzione) di pari importo (€ 74.957,49) con scadenza semestrale a partire dalla data di ritiro del permesso di costruire relativo alle palazzine 1, 2, 3, 6, 7 e 9;
- l’art. 3 della convenzione prevedeva garanzia fidejussoria del 100% per il pagamento delle tre rate, nonché delle eventuali sanzioni per ritardato pagamento, precisando che la garanzia non poteva essere estinta se non dopo il versamento dell’ultima rata;
- in data 10.02.2009 fu rilasciato il permesso di costruire n. 1440 in favore della EDIL SERVICE S.r.l.;
- tutte e tre le rate di € 74.057,49 sono state pagate in ritardo, rispettivamente, di 105 giorni, di 390 giorni e di 215 giorni;
- le polizze fidejussorie prestate sono risultate scadute, comunque, gli importi delle tre rate sono stati pagati;
- residua, quindi, il credito dell’Ente per le sanzioni da ritardato pagamento;
- l’entità delle sanzioni e le modalità di riscossione sono disciplinate dagli artt. 42 e 43 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 “T.U. dell’edilizia”;
- l’art. 42 in particolare statuisce:
  - a) l’aumento del 10% del contributo se il versamento è effettuato entro 120 giorni;
  - b) l’aumento del 20% se effettuato entro 180 giorni;
  - c) l’aumento del 40% oltre i termini di cui sopra;
- le sanzioni sono quantificate:
  - in € 7.405,74 per il ritardo sub a) relativo alla prima rata
  - in € 29.623,00 per il ritardo sub b) relativo alla seconda rata
  - in € 29.623,00 per il ritardo sub c) relativo alla terza rataper un totale di € 66.651,74;
- l’art. 42, comma 5, statuisce che il Comune provvede alla riscossione coattiva nei modi previsti dal successivo art. 43;
- l’art. 43 rimanda alle norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell’ente procedente;
- essendo il Comune ente pubblico la disciplina che si applica è quella di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639.

Ritenuto di proporre la nomina di un legale che assista l’Ente nella attivazione della procedura di cui agli artt. 2 e seguenti del R.D. n. 639/1910 e patrocinii l’Ente nell’eventuale contenzioso giudiziario che dovesse instaurarsi a mente dell’art. 3 dello stesso R.D.

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligazioni di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

### **PROPONE**

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, la nomina di un legale per la attivazione della procedura meglio specificata ut supra;

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott. Pasquale la Forgia**  
**F.to**

### **IL DIRIGENTE**

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Ritenuto, altresì, di procedere a nominare quale rappresentante e difensore dell'Ente l'Avv. Sergio de Candia con procedura d'urgenza attesa la imprescindibile necessità dell'Ente di agire in tempi rapidissimi;

### **DETERMINA**

- per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,
- 1) di attivare la procedura di riscossione coattiva quale sanzione per ritardato pagamento del contributo di costruzione, meglio descritto in premessa, nei confronti della società “EDIL SERVICE S.r.l.” come legalmente rappresentata.
  - 2) Di conferire all’Avv. Sergio de Candia, con studio in Molfetta, alla Via Tattoli n. 6/O, l’incarico di assistenza dell’Ente per la procedura di cui all’art. 2 del R.D. n. 639/1910, di attivare azione esecutiva in caso di inerzia della società “EDIL SERVICE S.r.l.”, di patrocinare e rappresentare l’Ente in eventuale contenzioso giudiziario che dovesse instaurarsi ai sensi dell’art. 3 dello stesso R.D.
  - 3) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell’art. 50 del T.U. EE.LL.
  - 4) Di demandare al Dirigente responsabile dell’U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d’incarico con il professionista, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giunta n. 22 del 28.01.2008.
  - 5) Di stabilire l’obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine della suddetta azione copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti.
  - 6) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore dell’Avvocato incaricato.

**Il Dirigente Settore AA.GG.  
Dott. Domenico Corrieri  
F.to**